



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11

www.comune.alpignano.to.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DEL COMUNE DI ALPIGNANO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/05/2012

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DEL COMUNE DI ALPIGNANO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Articolo 2 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale d'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di ALPIGNANO che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di ALPIGNANO alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote (Progressività per “scaglioni”)

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Alpignano, salvo diversa successiva determinazione adottata ai sensi dell'art. 5 del regolamento, è stabilita per l'anno 2012, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, nel seguente modo:

scaglione	fascia reddito	aliquota
1	fino a 15.000 euro	0,45
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,46
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,47
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79
5	oltre 75.000 euro	0,80

Articolo 5 – Termine per la variazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'applicazione del Bilancio di Previsione dell'anno cui la stessa si riferisce, se non diversamente disposto.

Articolo 6 – Competenza alla variazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dal Consiglio comunale, se non diversamente disposto.

Articolo 7 – Esenzione

1. L'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata con i criteri di progressività "per scaglioni", applicando le aliquote di cui all'art. 4 del presente regolamento al reddito imponibile complessivo.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero nel proseguo essere emanate.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.